

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 convertito con la Legge 91/2022

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Art. 44

come modificato dall'art. 26 del DL 115/2022 convertito nella Legge 142/2022

Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'[articolo 4, comma 1, lettera g\), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85](#), in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal comma 5 del presente articolo, è autorizzato a:

a) incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'[articolo 31, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, \(\(convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,\)\)](#) per un massimo di ulteriori ~~15.000~~ **7.000** unità';

b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'[articolo 31, comma 1, lettera b\), del decreto-legge n. 21 del 2022, \(\(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,\)\)](#) per un massimo di ulteriori 20.000 unità';

c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'[articolo 31, comma 1, lettera c\), del decreto-legge n. 21 del 2022, \(\(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,\)\)](#) per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità'.

«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'[articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, \(\(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,\)\)](#) l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo [decreto-legge n. 21 del 2022](#), come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate ((,)) sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato [decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1](#) del presente

articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime.

3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'[articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 aprile 2022, n. 28](#), sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.

«3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.»

4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del [Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022](#) e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.

5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'[articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.